



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2964

Seduta del 05/08/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AL PRESTITO IN CONTO SOCI E ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 6 della Legge regionale 7 agosto 2023, n. 2 recante "Assestamento al bilancio 2023-2025 con modifiche di leggi regionali";

VISTO, in particolare, il comma 1 del citato articolo 6, che, al fine di favorire la realizzazione delle Tratte autostradali B2 e C nell'ambito del progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, di cui alle delibere CIPE n. 97/2009, n. 24/2014, n. 42/2019 e alla delibera CIPESS n. 8/2023, nonché al fine di favorire la bancabilità del progetto stesso, autorizza, a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di seguito anche la "Società" e/o "APL"), una spesa complessiva massima di euro 606.000.000,00 di cui:

- a) fino a euro 175.000.000,00 per prestito subordinato in conto soci, accantonati dal 2025 al 2031 nel bilancio regionale in quote annuali di euro 25.000.000,00, che potranno essere erogati in misura pari agli importi accantonati;
- b) fino a euro 431.000.000,00 per la sottoscrizione di aumento del capitale sociale, di cui euro 68.000.000,00 accantonati nel 2024, euro 278.000.000,00 accantonati nel 2025, euro 25.000.000,00 accantonati nel 2026 e dal 2027 al 2029 in quote annuali di euro 20.000.000,00, che potranno essere versati con le modalità che individuerà la Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 4, in coerenza con le fasi realizzative del progetto;

VISTO il comma 4 del medesimo articolo 6, in base al quale *"la Giunta regionale provvede, fermo restando l'impegno di Regione a mantenere il controllo diretto e/o indiretto della Società, a determinare modalità, tempi e condizioni per l'erogazione, la remunerazione e la restituzione delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto delle norme applicabili in materia di contratti e dell'articolo 2467 del codice civile, e ad assicurare il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato, di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea)";*

VISTO l'articolo 7, comma 5 bis, della Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 15, come novellata dall'articolo 4, comma 5, lett. b), della Legge Regionale 7 agosto 2023, n. 2, che, al fine di garantire la bancabilità del progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, ha autorizzato la Giunta *"a sottoscrivere in qualità di socio l'atto di costituzione di pegno sulle azioni di APL ("Atto di Pegno Azioni APL")*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

a garanzia delle obbligazioni assunte con gli istituti finanziatori creditori, nel rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Con successivo provvedimento la Giunta approva lo schema dell'Atto di Pegno Azioni APL da sottoscrivere”;

VISTO l'art. 8 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito anche TUSPP), secondo cui le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

VISTO l'art. 7 comma 2 del TUSPP, in base al quale l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;

VISTO l'art. 5 comma 1 del TUSPP, in base al quale l'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato ad eccezione dei casi in cui l'acquisto della partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative;

VISTI l'art. 3 comma 19 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, che vieta il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite e l'art. 14 comma 5 del TUSPP, che vieta la sottoscrizione di aumenti di capitale, l'effettuazione di trasferimenti straordinari, le aperture di credito e il rilascio di garanzie a favore di società che abbiano registrato perdite di esercizio, per tre esercizi consecutivi, come nel caso di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;

VISTA altresì la deroga di cui all'articolo 8 comma 23 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito nella Legge 29 aprile 2024 n. 56, che dispone l'inapplicabilità del divieto di ricorso all'indebitamento per il finanziamento di ricapitalizzazioni finalizzate al ripianamento di perdite societarie di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in relazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

agli interventi di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 7 agosto 2023, n. 2, qualora *“al momento dell'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, la società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. abbia perdite, anche ultrannuali, assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine”*;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al criterio dell'operatore di mercato previsto al punto 4.2 e ss. della Comunicazione;

PRESO ATTO che il Piano economico finanziario di APL c.d. PEF 2020, predisposto sulla base dei dettami dell'Autorità di Regolazione dei trasporti di cui alla delibera ART n. 106/2020, allegato al Terzo Atto aggiuntivo alla convenzione unica, sottoscritto in data 23 giugno 2023, approvato con decreto Interministeriale MIT-MEF del 6 ottobre 2023 e registrato alla Corte dei conti a gennaio 2024, prevede, dal 2020 fino a fine Concessione (come di seguito definita), utili nettamente superiori alle perdite;

VALUTATO che le perdite sopra indicate risultano assorbite nello stesso PEF e che l'importo dell'aumento di capitale di 431 milioni, contemplato dall'art. 6, comma 1 lett. b), della L.R. n. 2/2023, è superiore alle perdite ad oggi cumulate, ammontanti a tutto il 2023 ad euro 97.874.446;

PRESO ATTO, inoltre, che, nel luglio 2023, la Società ha negoziato con il Concedente un PEF di riequilibrio (“PEF 2023”), per motivi dipendenti, tra gli altri, dal mutato contesto macroeconomico di riferimento che a maggio 2024 ha ottenuto il positivo parere del CIPESS (delibera n. 33 del 29 maggio 2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 168 del 19 luglio 2024);

APPURATO che, anche il sunnominato PEF 2023 prevede, dal 2023 fino a fine Concessione (come di seguito definita), utili nettamente superiori alle perdite;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VALUTATO che anche le perdite sopra indicate risultano assorbite nel medesimo PEF 2023 e che l'importo dell'aumento di capitale di 431 milioni, contemplato dall'art. 6, comma 1 lett. b), della L.R. n. 2/2023, rimane superiore alle perdite ad oggi cumulate, ammontanti a tutto il 2023 ad euro 97.874.446;

CONSIDERATO che per l'apporto di capitale è prevista una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine, risultando pari al 4,73%, a fronte di un rendimento effettivo lordo a scadenza del 3,72% (netto 3,2%) per i BTP a scadenza 1/3/2024, del 4,1727% (netto 3,73%) per i BTP a scadenza 1/3/2067 e del 4,3947% (netto 3,82%) per i BTP a scadenza 1/10/2053 (valori al 29 luglio, rilevati dal sito internet di Borsa Italiana);

RILEVATA dunque, per quanto precede, la sussistenza di tutte le condizioni enucleate dalla norma derogatoria da ultimo citata (art. 8 c. 23 DL 19/2024), nonché per l'inapplicabilità del limite di cui all'art. 14 comma 5 del TUSPP e per l'effetto la ricorrenza di tutti i presupposti per l'attuazione della norma regionale autorizzativa degli interventi di ricapitalizzazione enumerati al comma 1;

RICHIAMATA la L.R. 7 agosto 2020 n. 18 e la relativa delibera attuativa, DGR n. 3774 del 3 novembre 2020, dalla quale si evince che *“Regione Lombardia ritiene strategico l'ingresso direttamente nel capitale sociale di APL per favorire e accelerare la realizzazione delle tratte ancora incompiute del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo”*;

RICHIAMATA la L.R. 6 agosto 2021 n. 15 che ha autorizzato un importante finanziamento a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. prevedendo un prestito in conto soci per complessivi 900.000.000 euro;

RICHIAMATA la DGR XI/5151 del 2 agosto 2021 *“Interventi finanziari per favorire la bancabilità del progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo ai sensi della LCR n. 89 del 27 luglio 2021”*, con la quale è stata approvata la bozza di *“Accordo di Finanziamento”* con il suo allegato *“Contratto di Finanziamento Soci Regione”* a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;

RICHIAMATA la DGR XI/5610 del 30 novembre 2021 *“Interventi finanziari per favorire la bancabilità del progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Lombardo ai sensi della LR n. 15 del 6 agosto 2021 (secondo provvedimento)", con la quale è stata approvata la bozza dell'"Ulteriore Accordo di Finanziamento", con il suo allegato "Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione" nonché il "Contratto di Cessione in garanzia di Crediti" con i relativi allegati e l'"Ulteriore Contratto di Cessione in garanzia di Crediti" e relativi allegati;

PRESO ATTO che l'"Accordo di Finanziamento" e l'allegato "Contratto di Finanziamento Soci Regione" sono stati sottoscritti in data 31 agosto 2021 in concomitanza con la sottoscrizione da parte di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Banca Europea degli Investimenti, Intesa SanPaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banco BPM S.p.A., MPS Capital Services S.p.A. e JPMorgan Chase Bank, N.A., Milan Branch, del contratto di finanziamento Senior ("Finanziamento Senior 1"), la cui provvista finanziaria è necessaria per la realizzazione delle Tratte B2 e C del Collegamento Autostradale Pedemontano Lombardo mentre l'"Ulteriore Accordo di Finanziamento" e l'allegato "Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione" sono stati sottoscritti in data 23 dicembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai fini della realizzazione e della bancabilità del progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, la presente delibera si inserisce nel solco già tracciato con le menzionate deliberazioni di Giunta n. 3774 del 3 novembre 2020, n. 5151 del 2 agosto 2021 e n. 5610 del 30 novembre 2021;

CONSIDERATO che il prestito di cui alla LR 2/2023 è un prestito subordinato in conto soci, il cui rimborso non può che essere subordinato - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2467 del codice civile - e postergato, quanto a capitale, interessi e altri oneri o importi dovuti dalla Società, all'integrale pagamento di tutte le somme dovute dalla Società per l'estinzione del c.d. Finanziamento Senior 1;

CONSIDERATO che, il prestito soci suddetto deve essere utilizzato dalla Società principalmente per far fronte al servizio del debito - c.d. Finanziamento Senior 1 - relativo al finanziamento delle tratte autostradali B2 e C e che non può per tale ragione:

- ◆ essere rimborsato e/o remunerato dalla Società – ferma restando la subordinazione e postergazione – se non a decorrere dal 2045 e, comunque, successivamente alla scadenza del periodo di responsabilità,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

da intendersi quale termine decorso il quale le ragioni creditorie delle parti finanziarie sono integralmente soddisfatte e non più soggette a dichiarazioni di inefficacia ovvero ad azioni di revocatoria ai sensi delle norme fallimentari applicabili (di seguito anche "Periodo di Responsabilità") e, in ogni caso, entro la data di scadenza naturale della concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda (la "Concessione"), ad oggi prevista al 2060;

- ◆ beneficiare di alcuna garanzia prestata dalla Società o da terzi;

CONSIDERATO che fino al decorso del Periodo di Responsabilità, di cui al punto precedente, la Regione Lombardia deve impegnarsi, a:

- ◆ non cedere, trasferire o altrimenti disporre, in tutto o in parte, dei diritti o delle altre obbligazioni derivanti dal finanziamento soci subordinato;
- ◆ accettare irrevocabilmente ed incondizionatamente, ogni eccezione rimossa, in qualità di debitore ceduto, la cessione in garanzia dei crediti della Società nei confronti di Regione Lombardia derivanti, tra l'altro, dal finanziamento soci subordinato, in favore degli istituti finanziatori;

CONSIDERATO che la cessione in garanzia dei crediti della Società nei confronti di Regione Lombardia, derivanti tra l'altro dal finanziamento soci subordinato, costituisce un requisito imprescindibile per la bancabilità dell'operazione ed è in linea con la prassi di mercato nel contesto di operazioni di *project financing* in tutti i settori, ivi incluso quello autostradale;

CONSIDERATO che il prestito subordinato in conto soci di cui alle DGR XI/5151 del 2 agosto 2021 e XI/5610 del 30 novembre 2021 "*è remunerato al tasso medio ponderato dei finanziamenti accesi dalla Società con procedura a evidenza pubblica per la realizzazione delle tratte B2 e C*" ed è determinato in misura pari al [4,8%] annuo;

CONSIDERATO che il prestito subordinato in conto soci di cui alla presente delibera è remunerato sulla base del tasso di interesse annuo riportato nel nuovo "Contratto di Finanziamento Soci Regione 2024", allegato al presente provvedimento, e corrispondente per ciascun periodo di interessi "*alla percentuale annua determinata come la somma tra:*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

*(i) margine applicabile pari al [4,52%]; e
(ii) tasso base così determinato: 80% IRS a 25 anni alla data del 30 giugno 2025; 20% Euribor a 6 mesi rilevato all'inizio di ciascun semestre coperto dalla durata del Finanziamento Soci Regione 2024,"*

ACQUISITA la relazione di un terzo esperto indipendente, secondo il quale l'operazione di prestito descritta può considerarsi in linea con le condizioni di mercato e ritenuto conseguentemente di poter valutare detto intervento non in grado di conferire un vantaggio selettivo, dal momento che, secondo il criterio dell'operatore in una economia di mercato, di cui alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto (punto 4.2), è effettuato alle normali condizioni di mercato;

RITENUTO che le suddette modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione, la remunerazione e la restituzione del prestito subordinato in conto soci rispettano le norme applicabili in materia di contratti e l'articolo 2467 del codice civile;

CONSIDERATO che l'aumento di capitale di 431.000.000 di euro, autorizzato dall'art. 6, comma 1 lett. b), della L.R. 2/2023, deve essere realizzato mediante conferimenti in denaro a fronte dell'emissione di nuove azioni, offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute (ex art. 2441 c.c.) ad un prezzo per azione pari al valore nominale di 1000 euro per azione, come meglio precisato nel "Nuovo Accordo di Finanziamento" allegato alla presente delibera;

TENUTO CONTO che i suddetti conferimenti sono autorizzati sino ad un valore massimo corrispondente agli importi erogabili ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lett. b), della L.R. 2/2023, nel rispetto dei tempi prestabiliti dalla stessa disposizione di legge e in coerenza con le fasi realizzative del progetto;

REPUTATO pertanto necessario articolare l'operazione stessa così come segue:

- ◆ deliberazione e sottoscrizione entro il 31 dicembre 2024 di un primo aumento di capitale inscindibile di massimi euro 272.000.000 (l'"Aumento di Capitale 2024"), con versamento contestuale alla sottoscrizione di euro 68.000.000 e con versamento del residuo importo pari a 204.000.000 entro il 31 dicembre 2025;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- ◆ deliberazione e sottoscrizione entro il 31 dicembre 2025 di un secondo aumento di capitale scindibile di massimi euro 159.000.000 (l'“Aumento di Capitale 2025” e congiuntamente all'Aumento di Capitale 2024, gli “Aumenti di Capitale” e ciascuno singolarmente un “Aumento di Capitale”), con versamento contestuale alla sottoscrizione di euro 39.750.000 e versamento di ulteriori euro 34.250.000 entro il 31 dicembre 2025;
- ◆ versamento di ulteriori euro 25.000.000 entro il 2026 e di euro 20.000.000 l'anno rispettivamente entro il 2027, 2028 e 2029;

RILEVATO che è interesse della Regione Lombardia riservarsi la possibilità di recuperare, almeno in parte, le risorse destinate ai suddetti aumenti di capitale, nella misura in cui i relativi importi non risultassero più necessari in virtù dell'accesso alle risorse del Fondo Statale di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. o ad eventuali altre misure analoghe (di seguito i “Fondi Statali”), adottate per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale;

RITENUTO conseguentemente opportuno proporre all'Assemblea di APL l'emissione di azioni speciali a cui sia associato un diritto di recesso ex art. 2437, comma 4, del codice civile, esercitabile dai soci sottoscrittori in caso di ricevimento da parte della Società dei predetti Fondi Statali, alle condizioni individuate nella bozza di “Nuovo Accordo di Finanziamento” allegato alla presente deliberazione, fino a concorrenza massima dell'importo netto dei fondi erogati ad APL al netto delle tasse e delle imposte ad esso applicabili ed effettivamente incassati ed in proporzione al capitale sottoscritto e versato dai singoli soci nel contesto degli aumenti di capitale;

RITENUTO altresì che lo statuto di APL debba contemplare questa nuova categoria di azioni nonché disciplinare la procedura di recesso, la cui relativa proposta di modifica di statuto è allegata al testo di “Nuovo Accordo di Finanziamento” a sua volta allegato alla presente delibera, ponendo in capo all'Organo amministrativo della Società l'obbligo e la responsabilità di informare i soci dell'eventuale erogazione di risorse statali alternative, tale da modificare



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sostanzialmente il quadro di contesto dell'intervento regionale, di modo che i soci stessi siano messi in condizione di esercitare, entro un certo termine dal ricevimento della comunicazione degli amministratori, il diritto di recesso dalla Società limitatamente alla categoria speciale di azioni attribuita a seguito della sottoscrizione del relativo Aumento di Capitale, con connessa liquidazione delle loro azioni di categoria speciale, nel rispetto delle relative disposizioni statutarie nonché disposizioni degli articoli 2437-bis e seguenti del codice civile e delle altre norme applicabili nonché in conformità a quanto in dettaglio disciplinato nel "Nuovo Accordo di Finanziamento";

VALUTATO che l'operazione di aumento di capitale descritta, secondo la citata relazione dell'esperto indipendente, può considerarsi, anche avuto riguardo alle modalità di realizzazione come un investimento che, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili, che opera alle normali condizioni in una economia di mercato, avrebbe realizzato a tali condizioni, secondo scenari controfattuali, al fine di ottenere un ritorno paragonabile a quello di mercato, come previsto dal punto 74 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto;

PRESO ATTO che in data 31 agosto 2021 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ha sottoscritto i contratti relativi al Finanziamento Senior 1 per l'importo complessivo di 1.741.000.000 di euro;

CONSIDERATO che (i) nel contesto del finanziamento bancario esistente è stato costituito un pegno sulle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di APL; (ii) parte della provvista che verrà messa a disposizione di APL mediante il c.d. Finanziamento Senior 1 verrà utilizzata da APL per rimborsare integralmente l'indebitamento finanziario esistente di cui al punto (i) che precede; e (iii) il citato Finanziamento Senior 1 prevede, tra le altre cose, anch'esso la costituzione di un pegno (i.e., l'Atto di Pegno Azioni APL) sulle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di APL;

DATO ATTO che l'Atto di Pegno Azioni APL, prevede che in caso di aumenti di capitale sociale della Società, sia gratuito sia a pagamento, il pegno azioni di cui all'Atto di Pegno Azioni APL che sarà costituito a favore delle parti finanziarie si



Regione Lombardia

LA GIUNTA

estende automaticamente agli incrementi di capitale sottoscritti dai nuovi soci (ivi inclusi gli Aumenti di Capitale), qualora costituenti, impegnando i medesimi alla sottoscrizione di un atto di pegno, a termini e condizioni analoghi all'Atto di Pegno Azioni APL, anche contestualmente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale;

RILEVATO che la concessione del pegno di cui all'Atto di Pegno Azioni APL in favore delle parti finanziarie, oltre che rappresentare una prassi consolidata nell'ambito delle operazioni di finanziamento dello stesso genere, condiziona nel caso di specie sia l'operazione di finanziamento dinanzi menzionata, sia la sottoscrizione delle nuove azioni rinvenienti dagli Aumenti di Capitale;

RICORDATO, infine, che la sua sottoscrizione in favore delle parti finanziarie, a termini e condizioni analoghi all'Atto di Pegno Azioni APL, è autorizzata dal succitato art. 7, c. 5 bis, LR 15/2021 e risulta altresì essere, dal punto di vista economico, una prassi di mercato per operazioni paragonabili, per cui può ascrivere ad operazioni che un investitore di mercato farebbe in condizioni analoghe di mercato, come previsto dal punto 74 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto;

VISTA, in relazione al prestito in conto soci per l'importo di euro 175.000.000,00, accantonati dal 2025 al 2031 nel bilancio regionale in quote annuali di euro 25.000.000,00, che potranno essere erogati in misura pari agli importi accantonati, la bozza di "Nuovo Accordo di Finanziamento", con il suo allegato "Nuovo Contratto di Finanziamento Soci Regione" e l'allegato "Clausola di Recesso" relativo all'estratto delle modifiche che dovranno essere apportate allo statuto sociale di APL, nel testo allegato alla presente deliberazione, che prevede, tra l'altro, che i crediti vantati dalla Società nei confronti della Regione in virtù del "Nuovo Accordo di Finanziamento" e del correlato prestito in conto soci di cui al "Nuovo Contratto di Finanziamento Soci Regione" siano ceduti da parte della Società in favore degli istituti finanziatori, ai sensi del "Nuovo Contratto di Cessione in garanzia di Crediti", a garanzia delle obbligazioni della Società nei confronti degli istituti finanziatori;

VISTO lo schema di "Nuovo Contratto di Cessione in garanzia di Crediti" ed i relativi allegati (ivi inclusa la formula di accettazione da parte del debitore



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ceduto);

VISTA, in relazione al pegno azioni APL la bozza di “Atto di Pegno Azioni APL”, nel testo allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che la copertura della spesa complessiva di euro 606.000.000,00 derivante dalla sottoscrizione del prestito subordinato e dell'aumento di capitale di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. è garantita dalle risorse indicate all'art. 6, comma 2, lett. a) e b) della LR n. 2/2023;

ACCERTATO che dalla sottoscrizione del “Nuovo Accordo di Finanziamento”, del “Nuovo Contratto di Finanziamento Soci Regione”, dell’“Atto di Pegno Azioni APL” e del “Nuovo Contratto di Cessione in garanzia di Crediti” non derivano impegni finanziari ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli già contemplati dall'art. 6 della L.R. 2/2023,

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa

1. di approvare la bozza di “Nuovo Accordo di Finanziamento” con il suo allegato “Nuovo Contratto di Finanziamento Soci Regione” e l'allegato “Clausola di Recesso” relativo all'estratto delle modifiche che dovranno essere apportate allo statuto sociale di APL, nel testo Allegato alla presente deliberazione (All.1), da ritenersi quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, demandando, la sottoscrizione e il perfezionamento dei due predetti documenti “Nuovo Accordo di Finanziamento” con il suo allegato “Nuovo Contratto di Finanziamento Soci Regione”, nonché degli atti connessi e consequenziali, ivi inclusa l'accettazione irrevocabile ed incondizionata, ogni eccezione rimossa, della “Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante”, di cui al “Nuovo Contratto di Cessione in garanzia di Crediti” nel testo Allegato alla presente deliberazione (All.2), da ritenersi quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al Direttore *pro tempore* della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Direzione Bilancio e Finanza;

2. di articolare l'operazione di aumento di capitale di complessivi euro 431.000.000 come segue:
 - a. deliberazione e sottoscrizione entro il 31 dicembre 2024 l'Aumento di Capitale 2024, con versamento contestuale alla sottoscrizione di euro 68.000.000 e con versamento del residuo importo pari a 204.000.000 entro il 31 dicembre 2025;
 - b. deliberazione e sottoscrizione entro il 31 dicembre 2025 l'Aumento di Capitale 2025, con versamento contestuale alla sottoscrizione di euro 39.750.000 e versamento di ulteriori euro 34.250.000 entro il 31 dicembre 2025;
 - c. versamento di ulteriori euro 25.000.000 entro il 2026 e di euro 20.000.000 l'anno rispettivamente entro il 2027, 2028 e 2029;
3. di autorizzare la sottoscrizione di azioni di categoria speciale cui sia associato un diritto di recesso ex art. 2437 comma 4 del codice civile, esercitabile dai soci sottoscrittori in caso di ricevimento da parte della Società dei summenzionati Fondi Statali, alle condizioni e nei tempi individuati nella bozza di "Nuovo Accordo di Finanziamento" allegata alla presente deliberazione (All.1), fino a concorrenza massima dell'importo netto dei fondi erogati ad APL al netto delle tasse e delle imposte ad esso applicabili ed effettivamente incassati ed in proporzione al capitale sottoscritto e versato dai singoli soci nel contesto degli Aumenti di Capitale;
4. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale per la sottoscrizione degli Aumenti di Capitale;
5. di dare mandato al Segretario Generale o suo delegato per il compimento e/o la sottoscrizione degli atti conseguenti;
6. di approvare la bozza di "Atto di Pegno Azioni APL" nel testo Allegato alla presente deliberazione (All.3), da ritenersi quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, demandando al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione del documento e al Segretario Generale o suo delegato il compimento e/o la sottoscrizione degli atti ad esso connessi e consequenziali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

7. di demandare ai soggetti di cui ai precedenti punti 1, 4 e 5 (i) la sottoscrizione e il perfezionamento del “Nuovo Accordo di Finanziamento”, dell'allegato “Nuovo Contratto di Finanziamento Soci Regione”, dell'“Atto di Pegno Azioni APL” nonché degli atti connessi e consequenziali, ivi inclusa l'accettazione irrevocabile ed incondizionata, ogni eccezione rimossa, della “Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante” oggetto del “Nuovo Contratto di Cessione in garanzia di Crediti” (di cui al punto 1) che precede, nonché (ii) la facoltà di apportare ai suddetti documenti modifiche e integrazioni di carattere meramente formale che si dovessero rendere necessarie nel contesto della definizione della documentazione finanziaria, fatto salvo il rispetto di quanto definito con la presente deliberazione;
8. di disporre gli adempimenti pubblicitari di cui agli articoli 22, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale di Regione Lombardia

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge